

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2617-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE RICEVUTO)

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo  
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle  
scuole di ogni ordine e grado

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro del Tesoro**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione scolastica italiana è andata sviluppandosi per stratificazioni successive, a partire da quella stagione di vasta sistematizzazione che fu la stagione degli anni venti, caratterizzata, però, da una produzione legislativa e normativa indirizzata verso una accentuata settorializzazione.

I vari gradi e ordini di scuola costituiscono mondi separati, regolati da discipline giuridiche differenziate, che presentano forti specificità. Di fronte a tale molteplicità, il primo tentativo di avviare un processo di omogeneizzazione è stato compiuto soltanto nel 1973, con la delega conferita al Governo dalla legge n. 477 del 30 luglio.

Peraltro l'opera compiuta nel 1974, in attuazione della predetta delega, ha riguardato soltanto gli aspetti fondamentali dello stato giuridico del personale scolastico, gli organi collegiali di gestione partecipata della scuola e la creazione di alcuni enti di promozione della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento.

È opportuno inoltre ricordare che, negli anni successivi, il mondo della scuola viene a vivere una inedita complessità di problemi e di bisogni, con urgenze che hanno

portato ad un'affannosa attività di produzione legislativa.

Basti pensare alle norme sulle immissioni in ruolo e sul reclutamento del personale docente, con frequenti oscillazioni nel corso degli ultimi sedici anni, oltre che agli ordinamenti degli studi, con la revisione del modello ordinamentale proprio della scuola media attuata dalla legge 16 giugno 1977, n. 348, e alla recente riforma degli ordinamenti della scuola elementare cui si è provveduto con la legge 5 giugno 1990, n. 148; e ciò per ricordare solo le leggi di maggior rilievo.

Ciò può essere sufficiente per dare un panorama generale della trama di provvedimenti legislativi che bisogna condurre ad una sintassi coordinata attraverso l'emanazione del testo unico, che il disegno di legge in esame propone. Sulla base di queste considerazioni, la 7<sup>a</sup> Commissione permanente raccomanda all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

RICEVUTO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

19 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

**Art. 2.**

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle Commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

**Art. 3.**

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.